



ASOLMEC S.r.l.
Via dell'Artigianato, 2/B
Tel. +39 0423 529468
31011 ASOLO (TV) ITALY
P.I. IT03078360264

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO, ROBOTICA O MECCANICI

VERSIONE ITALIANO
DOCUMENTO VERS
04_ 2023

1) NOTE GENERALI

Le seguenti condizioni generali di fornitura si intendono valide ed applicabili in tutte le prassi commerciali del Fornitore nel settore degli elementi di assemblaggio, meccanici e loro accessori e robotica comunque, di tutti i Prodotti costruiti, assemblati o compravenduti dal Fornitore. Le presenti condizioni generali sono redatte nel rispetto della normativa vigente e costituiscono la base giuridica di ogni contratto concluso dal Fornitore salvo che, in ordini o accordi specifici, non siano espressamente derogate per iscritto e accettate dal Fornitore.

Le presenti condizioni prevarranno sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente e costituiscono parte essenziale del contratto di fornitura eseguito dal Fornitore a favore del Cliente. Si intenderanno comunque applicabili, ove non diversamente regolate dalle seguenti condizioni, le norme tutte di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.

Queste, comunque, si intendono automaticamente accettate dal Cliente con la conferma dell'ordine. Il cliente sarà tenuto a porre in essere le misure e le attività di sua competenza contemplate nel presente documento.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Sarà parte integrante del contratto concluso dal Fornitore quanto segue:

- a) le presenti condizioni generali di fornitura che si intenderanno comunque applicabili, indipendentemente dalla espressa accettazione scritta del Cliente,
- b) le condizioni speciali espressamente indicate e accettate dal Fornitore e dal Cliente,
- c) la documentazione del Fornitore a completamento delle presenti condizioni generali di fornitura,
- d) ogni documento tecnico, studio, relazione, a qualunque titolo inviata dal Fornitore al Cliente,
- e) la bolla di consegna,
- f) la fattura,
- g) condizioni di pagamento,
- h) condizioni di assistenza tecnica.

Non saranno considerati elementi essenziali del contratto i documenti pubblicitari, gli opuscoli di vendita, i campioni, i cataloghi, i listini prezzi e quant'altro utilizzato o inviato dal Fornitore al Cliente prima o durante la esecuzione della fornitura.

3) ORDINI E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Per ordine si intende ogni documento contenente gli elementi identificativi della fornitura da effettuarsi come quantità, tipologia di prodotto, e prezzo. L'ordine si intenderà trasformato in contratto concluso sia in caso di espressa accettazione del Cliente mediante qualsiasi mezzo scritto (fax, e-mail ecc..).

3.1) Modifiche degli ordini

Qualsiasi richiesta di modifica al contratto che il Cliente potrà avanzare dovrà espressamente essere accettata dal Fornitore e dovrà pervenire in forma scritta. In difetto di accettazione espressa si intenderanno immutate le condizioni contrattuali precedentemente pattuite, ferma, comunque, la applicabilità delle presenti condizioni generali di fornitura.

4) LAVORI PREPARATORI E/O ACCESSORI INERENTI ALL'ORDINE

4.1) Disegni e prescrizioni

Tutti i documenti, i disegni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le analisi e, comunque, ogni dato o elaborato che, ad ogni titolo, Cliente e Fornitore si saranno scambiati prima o durante la esecuzione dell'ordine, si intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso cui sono destinati senza che la trasmissione comporti passaggi di proprietà o diritti d'uso specifici ad ogni titolo. Il ricevente non potrà dunque utilizzare per altri fini quanto ricevuto.

Cliente e Fornitore manterranno reciprocamente tutti i diritti di proprietà, anche intellettuale, sulla documentazione oggetto di scambio. Cliente e Fornitore si intendono vincolati alla più stretta riservatezza e segretezza, così come pattuito al successivo punto 6, in relazione alla sussistenza ed al contenuto dei documenti oggetto di scambio. In ipotesi di uso difforme dal consentito o dal previsto del materiale oggetto di scambio la parte danneggiata avrà diritto al risarcimento del danno.

4.2) Restituzione dei campioni

Tutti i campioni, i prototipi, le preserie, i prelaborati o i semilavorati o comunque i manufatti inviati dal Fornitore al Cliente sono e rimarranno di proprietà del Fornitore ed il Cliente potrà utilizzarli per i soli scopi di cui al contratto con il Fornitore.

Il Cliente sarà responsabile della custodia di quanto ricevuto e si impegna a restituire tutto il materiale avuto al momento della risoluzione del contratto o entro 15 giorni da quando il Fornitore ne farà espressa richiesta. Il Cliente dovrà trattare quanto ricevuto con la più stretta segretezza e riservatezza e non potrà in nessun modo disporre, neppure per eseguire direttamente o indirettamente delle prove, di quanto ricevuto dal Fornitore, senza il preventivo consenso scritto di quest'ultimo. In ipotesi di violazione della presente clausola il Fornitore potrà sospendere le forniture e chiedere il risarcimento dei danni.

5) CARATTERISTICHE E STATO DEI PRODOTTI ORDINATI

5.1) Destinazione dei prodotti

Il Fornitore si impegna a realizzare il Prodotto in modo conforme alle specifiche tecniche concordate con il Cliente. Il Prodotto sarà anche conforme alle normative di sicurezza, sanità e ambiente vigenti in materia. Il Cliente sarà unico responsabile dell'uso del Prodotto che dovrà essere realizzato secondo le modalità e la destinazione nota al Fornitore. Nessuna responsabilità potrà mai essere imputata al Fornitore per un uso del Prodotto fornito non consentito, non corretto o diverso dal pattuito. Il Cliente, espressamente, al momento della ricezione del Prodotto, garantisce che lo stesso corrisponde alle proprie necessità ed è adatto all'uso ed alla destinazione che aveva indicato al Fornitore.

Ogni necessità di uso o destinazione diversa del Prodotto dovrà essere notificata per scritto al Fornitore con un preavviso di 60 giorni. Il Fornitore potrà rifiutare le successive consegne o indicare la differenza di costo del Prodotto in relazione alle attività necessarie per la realizzazione delle eventuali modifiche sul Prodotto stesso o sul processo di lavorazione.

Salvo che ciò non sia stato preventivamente pattuito o comunque sia noto al Fornitore, il Prodotto fornito non potrà essere messo a contatto con prodotti alimentari o stoccato in luoghi ove siano depositati materiali anche potenzialmente esplosivi o inquinanti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il prodotto sia realizzato in acciaio inossidabile e destinato all'industria alimentare.



ASOLMEC S.r.l.
Via dell'Artigianato, 2/B
Tel. +39 0423 529468
31011 ASOLO (TV) ITALY
P.I. IT03078360264

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO, ROBOTICA O MECCANICI

VERSIONE ITALIANO
DOCUMENTO VERS
04_ 2023

5.2) Imballo dei Prodotti

Se l'ordine prevede la fornitura dell'imballo a carico del Fornitore, il Cliente dovrà fornire le specifiche di imballo nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene. Altrimenti il Cliente dichiara espressamente di essere edotto del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato dal Fornitore e di ritenerlo adatto alle proprie esigenze ai fini del trasporto, deposito e stoccaggio. Il Cliente sarà il solo responsabile per un corretto maneggio durante il trasporto, deposito e stoccaggio del Prodotto, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire una corretta conservazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di utilizzo di imballi o contenitori diversi da quelli utilizzati dal Fornitore o per cattivo maneggio durante il trasporto, deposito o stoccaggio. Il Cliente sarà, infine, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi "a perdere" usati eventualmente dal Fornitore.

5.3) Trasmissione delle informazioni relative al Prodotto

Il cliente si impegna a rendere edotti eventuali suoi acquirenti delle caratteristiche tecnico funzionali del Prodotto stesso. Il Fornitore dovrà assicurare la rintracciabilità del lotto di realizzazione del Prodotto stesso sino alla data di consegna al cliente.

6) DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.

6.1) Diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze tecniche.

Il Fornitore è l'unico titolare dei diritti in materia per ogni dato, notizia, progettazione, disegni costruttivi 2d, 3d, bozze in fase d'offerta e ordine, caratteristica, processo, composizione chimica, caratteristica funzionale, sorgente PLC, e per ogni e qualunque elemento relativo al Prodotto. La titolarità di tali diritti permarrà anche dopo la consegna del Prodotto. La esecuzione del contratto di fornitura non costituirà, in nessun caso, cessione di diritti di proprietà industriale o licenza di uso del Know-how relativo al Prodotto stesso. Il Fornitore, quale titolare dei diritti di cui sopra, si riserva la facoltà di utilizzare per proprio uso, i risultati di verifiche, sperimentazioni o prove comunque effettuate sul Prodotto, anche dopo la consegna.

6.2) Clausole di riservatezza

Fornitore e Cliente, nel corso del rapporto di fornitura e per anni 5 dopo la sua conclusione, saranno tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, ecc), in occasione della esecuzione o preparazione del contratto, avranno reciprocamente appreso.

Fornitore e Cliente si impegnano a custodire tutto il materiale reciprocamente scambiato o ricevuto con la stessa cura e nel rispetto della più scrupolosa segretezza come se quanto ricevuto o scambiato fosse di propria esclusiva proprietà. Fornitore e Cliente dovranno consentire, alle sole persone coinvolte nella esecuzione della fornitura, l'accesso ai dati, ai documenti ed al materiale tutto ricevuto.

Cliente e Fornitore dichiarano, inoltre, espressamente, di essere in regola con le procedure del rispetto della privacy così come previsto dalle normative vigenti. Se necessario, Cliente e Fornitore saranno tenuti a nominare, notificandone il nome, un responsabile della gestione dei dati sensibili eventualmente trasmessi.

L'obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante nel caso di:

1. informazioni che siano di dominio pubblico o comunque già note al momento in cui il contratto è stato stipulato.
2. informazioni già in possesso prima della stipula del contratto.
3. obbligo di divulgazione delle informazioni quando imposto da una Autorità Giudiziaria o Pubblica in genere.

La violazione della presente clausola darà facoltà all'altra di chiedere il risarcimento dei danni e, se la violazione sia di particolare gravità, la risoluzione del contratto.

6.3 USO DEL KNOW-HOW

Il termine Know-how è definito dall'art. 10 del regolamento CE 96/240 del 31/01/1996. Il cliente è obbligato a tenere segrete, a non riprodurre e a non consentire la riproduzione a terzi, le soluzioni tecniche proposte ed adottate da ASOLMEC.

7) GARANZIA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

Il Fornitore garantisce la proprietà o il diritto d'uso delle notizie, dei disegni e comunque del contenuto dei documenti e del processo utilizzato per la produzione e la fornitura del Prodotto.

Il Fornitore garantisce altresì la non sussistenza di brevetti o vincoli che possano impedire la produzione e la vendita del Prodotto.

Qualora il Prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni fornite dal Cliente, sarà quest'ultimo responsabile di ogni violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà industriale e non, di terzi, e si impegna a tener manlevato il Fornitore da ogni e qualunque conseguenza diretta o indiretta che la disponibilità o l'impiego, a qualunque titolo, di dette informazioni, possa provocare, direttamente o indirettamente, al Fornitore. Il Cliente si farà, infine, diretto carico, o comunque manleverà il Fornitore, per tutti i danni diretti ed indiretti e di tutti i costi, anche di difesa o giudiziari compresi gli onorari dei Professionisti incaricati dal Fornitore stesso, che egli sarà chiamato a sopportare in caso di azione legale.

8) CONSEGNA, TRASPORTO, VERIFICA E ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO

8.1) Tempi di consegna

Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna concordati con il cliente. In nessun caso, comunque, la data della consegna sarà ritenuta come essenziale e vincolante per la corretta esecuzione dell'ordine ed il Cliente, espressamente, rinuncia a formulare richiesta di danno o a chiedere la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna del Prodotto. In ogni caso, salvo sia prevista una data precisa per la consegna, data comunque da intendersi di carattere non essenziale, i tempi della stessa decorreranno dalla data più lontana tra le seguenti:

- data dell'avviso di ricevuta dell'ordine.
- data dell'accettazione da parte del Cliente, se richiesta, di tutti i materiali apparecchiature e particolari esecutivi.
- data di espletamento da parte del Cliente di tutti gli obblighi contrattuali o legali preliminari (ad es. licenze di importazione, autorizzazioni, ecc.).
- data di approvazione del design tecnico finale da parte del Cliente.

Il Fornitore, qualora ravvisi la possibilità di incorrere in un ritardo nella consegna dei Beni e/o nella prestazione dei Servizi, informerà immediatamente il Cliente precisando, per iscritto, le iniziative adottate o proposte per ridurre al minimo le conseguenze.



ASOLMEC S.r.l.
Via dell'Artigianato, 2/B
Tel. +39 0423 529468
31011 ASOLO (TV) ITALY
P.I. IT03078360264

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO, ROBOTICA O MECCANICI

VERSIONE ITALIANO
DOCUMENTO VERS
04_ 2023

Se richiesto dal Cliente, con cadenza bisettimanale il Fornitore informerà il Cliente lo stato di avanzamento dei lavori.

Il Cliente potrà chiedere al Fornitore di realizzare i propri migliori sforzi per riportare i tempi di consegna al livello normale ma non potrà, in nessun caso, rifiutarsi di ritirare il Prodotto o risolvere il Contratto, salvo espresso consenso scritto da parte del Fornitore.

Il Fornitore potrà chiedere al Cliente il risarcimento dei costi già sostenuti per l'adempimento del Contratto fino alla data di risoluzione

Il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere, a tempo indeterminato, la progettazione, costruzione o consegna del Prodotto in caso di mancato pagamento.

Eventuali ritardi nel progetto a causa del mancato pagamento saranno responsabilità del Cliente.

Il Fornitore potrà comunque trattenere gli anticipi o quanto sino a tal momento incassato.

Il Fornitore non accetta penali o richieste di risarcimento in caso di ritardo nei tempi di consegna.

8.2) Condizioni di consegna (exworks Incoterms 2000, consegna in Asolmec)

Salvo patto contrario, e fermo quanto indicato al punto 10.6, la consegna del Prodotto sarà effettuata ex works presso Asolmec Srl -e si intenderà eseguita nel giorno e nell'ora in cui sarà effettuato il carico sul mezzo utilizzato dal vettore o dallo spedizioniere. Dalla suddetta data saranno trasferiti al Cliente tutti i rischi e le responsabilità inerenti il Prodotto stesso.

Solo se espressamente previsto la consegna potrà essere considerata come effettuata al momento dell'arrivo della merce presso lo stabilimento o il magazzino del Cliente. Anche in detta ipotesi il trasporto sarà effettuato a rischio del Cliente.

Il Fornitore dovrà per tempo inviare al Cliente l'avviso di "merce pronta per la consegna". Il Cliente dovrà ritirare il Prodotto nell'ora e nell'ora indicata nell'avviso di "merce pronta per la consegna" così come ricevuto dal Fornitore. Ove il ritiro della merce non avvenga secondo quanto indicato nell'avviso di "merce pronta per la consegna", il Cliente dovrà farsi carico di ogni costo, esborso o spesa per qualunque ragione (deposito, assicurazioni, movimentazione, stoccaggio, uso dello spazio ecc) sopportata dal Fornitore. Il Fornitore per detto titolo emetterà dunque regolare fattura contenente gli importi vantati a credito. Il pagamento della fattura per detti titoli dovrà essere effettuato in conformità al disposto dell'articolo 10.1.

8.3) Trasporto, diritti doganali, assicurazione

Salvo non sia espressamente previsto nell'ordine o accordato per scritto dal Fornitore, il trasporto sarà sempre effettuato a cura e spese del Cliente che dovrà, se da lui ritenuto necessario, e sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurare il Prodotto durante il trasporto. Qualsiasi condizione commerciale dovrà adeguarsi alle condizioni Incoterms vigenti nel momento della conclusione del contratto di fornitura.

Nella ipotesi in cui il Fornitore si faccia carico di spedire il Prodotto a destino, il passaggio di rischio avrà luogo nel momento in cui il Prodotto venga consegnato al primo spedizioniere o al primo trasportatore.

Il Fornitore si riserva il diritto di accettare richiesta di spedizione parziale del prodotto ordinato.

Il Cliente dovrà sempre farsi carico, salvo patto contrario, dei diritti doganali provvedendo, se dovuto, anche all'espletamento delle relative procedure.

Il Fornitore, comunque, non sarà tenuto ad assicurare il Prodotto se NON diversamente pattuito con il cliente.

8.4) Verifica dei quantitativi e della tipologia di Prodotto consegnato

Il Cliente dovrà verificare la conformità del Prodotto alle condizioni dell'ordine attraverso proprio personale, a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, appena effettuata la consegna. Ogni contestazione o riserva relativa a vizi palesi dei colli o del Prodotto, difformità di pesi o quantità rispetto alla bolla di consegna che accompagna il Prodotto dovrà essere annotata immediatamente sulla CMR. Una copia della CMR con le relative riserve o contestazioni dovrà essere inviata immediatamente per conoscenza al Fornitore il quale, comunque, così come previsto al punto 7.2, non sarà mai responsabile degli ammanchi e non risponderà delle riserve avanzate dal Cliente. In assenza di riserve riportate sulla CMR il Prodotto sotto il profilo della tipologia e dei quantitativi si intenderà accettato.

8.5) Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi

Il Fornitore è tenuto a consegnare il Prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell'ordine.

Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nel Prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro (8) otto giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro (8) otto giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, comunque entro un mese dalla consegna, contestare il Prodotto fornito inviando al Fornitore idonea comunicazione scritta contenente: fotografie che dimostrano il vizio, l'elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire al Fornitore l'esatta identificazione del Prodotto oggetto di contestazione.

Il Cliente, se richiesto dal Fornitore, dovrà restituire, a propria cura e spese, il Prodotto oggetto di contestazione. Il Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà riparare il prodotto rinviandolo al Cliente. Ove il Fornitore non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati, il Fornitore inviterà il Cliente presso il proprio stabilimento per congiuntamente valutare le risultanze delle proprie indagini, dopodiché' il Prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese.

Il Fornitore, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del Prodotto contestato inviandone di nuovo al Cliente.

8.6) In nessun caso, salvo che il Fornitore opti per la sostituzione integrale del Prodotto, il Cliente potrà sospendere il pagamento del Prodotto oggetto di contestazione.

Il Cliente non potrà per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il Prodotto non sarà più garantito né al Fornitore potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna.

Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa al Fornitore ed utilizzi o ceda il prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione ed alla garanzia.

In ogni caso, salvo richiesta contraria inviata dal Fornitore al Cliente, sarà a carico del Cliente, se ancora presso il medesimo, lo smaltimento del Prodotto oggetto di contestazione.

Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di Prodotto non esonerano il Cliente dall'obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di merce, entro i limiti dell'ordine o dell'impegno.

9) GARANZIA - DURATA

La Garanzia per le parti nuove è di 12 mesi dalla messa in servizio (firma del collaudo), comunque non oltre 14 mesi dalla spedizione. Per le parti Revisionate, la Garanzia è di 6 mesi dalla messa in servizio (firma del collaudo), comunque non oltre 8 mesi dalla spedizione. Le richieste di intervento in garanzia dovranno pervenire in forma scritta con un report preparato dal cliente, circostanziando le problematiche verificatesi, al Ns. help desk contattabile all'indirizzo mail: info@asolmec.com, indicando le specifiche d'impianto (n° ordine, numero commessa, matricola e ore di lavoro del robot, descrizione dell'intervento richiesto, eventuale messaggio



ASOLMEC S.r.l.
Via dell'Artigianato, 2/B
Tel. +39 0423 529468
31011 ASOLO (TV) ITALY
P.I. IT03078360264

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO, ROBOTICA O MECCANICI

VERSIONE ITALIANO
DOCUMENTO VERS
04_ 2023

segnalato nell'interfaccia utente).

La corretta gestione del macchinario nel rispetto delle prescrizioni di uso e manutenzione contenute nella documentazione, l'impiego di parti di ricambio originali e le manutenzioni eseguite solo da personale Asolmec, saranno le condizioni necessarie per usufruire della Garanzia.

La Garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione, franco nostro stabilimento, dei pezzi risultanti difettosi per processo di lavorazione o per qualità dei materiali. Le spese di trasporto/spedizione del materiale ad Asolmec per la riparazione sono a carico del cliente.

Asolmec non si assume alcuna responsabilità per l'uso non conforme della propria applicazione, in tutte le sue parti. Per uso conforme intendiamo l'uso nelle modalità e con le limitazioni concordate con il cliente in fase di studio preliminare. Tali modalità riguardano principalmente, ma non solo, le dimensioni massime dei pezzi da lavorare e/o da manipolare, i materiali costruttivi dei pezzi stessi, il posizionamento dell'applicazione all'interno della sede del cliente.

Viene escluso dalla Garanzia qualsiasi altro tipo di indennizzo o rimborso per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura, compreso il temporaneo mancato utilizzo dei macchinari.

Eventuali spese di manodopera e di trasferta per riparazioni o sostituzioni presso la sede dell'utilizzatore finale, saranno a carico dell'acquirente, secondo le tariffe in vigore al momento della prestazione richiesta.

9.1) Accettazione

Trascorso il termine di giorni (8) otto, ed in assenza di contestazioni, il Prodotto fornito si intenderà definitivamente accettato. In nessun caso dopo la intervenuta accettazione, il Fornitore sarà tenuto a sostituire il Prodotto fornito.

10) CLAUSOLA DI AVVERSITÀ E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

10.1) Condizioni per la modifica dei prezzi del Prodotto

Il Fornitore potrà modificare i prezzi del Prodotto anche una volta che l'ordine è accettato. Il Fornitore dovrà notificare per iscritto al Cliente il nuovo prezzo, indicando anche le ragioni per le quali si è resa necessaria tale modifica. Il nuovo prezzo sarà vincolante per il Cliente a partire dalla prima consegna successiva alla intervenuta comunicazione.

10.2) Cause di forza maggiore

Il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso di Forza Maggiore. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando la causa di Forza Maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, reperire il Prodotto di sua necessità da altro Fornitore fermo l'impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare dal Fornitore il Prodotto. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne del prodotto. Il Cliente è tenuto ad accettare tali consegne. Se la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutto il prodotto a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime e i costi di servizi di ingegneria e progettazione sostenuti dal Fornitore fino al momento di risoluzione del contratto.

Il Fornitore potrà invocare la Forza Maggiore in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile. Si intendono fatti certi integranti Forza Maggiore, con elenco meramente indicativo e non tassativo le seguenti cause:

- Calamità naturali (terremoti, incendi alluvioni, tempeste, ecc.).
- Conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo.
- Conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento.
- Conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori del Fornitore, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo di produzione.
- Ordinanze dell'autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale.
- Divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall'autorità sanitaria o pubblica in generale.
- Incidenti sul lavoro, sequestri, guasti macchina, esplosioni, mancanza di disponibilità dell'energia elettrica e ogni e qualunque fatto che possa limitare o escludere la possibilità di produzione.

Il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore.

In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.

11) DEFINIZIONE DEI PREZZI

Il Fornitore indicherà i prezzi (EUR) del Prodotto nell'ordine pattuito con il Cliente. Salvo diverso accordo i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso e, comunque, "franco fabbrica" Asolmec srl. Il Fornitore fatturerà i Prodotti secondo il proprio standard o in accordo con le pattuizioni contrattuali definite con il Cliente. Salvo diverso patto, i prezzi saranno sempre espressi in Euro.

11.1) Condizioni di pagamento

Se non concordato diversamente per iscritto prevarranno le seguenti **MODALITÀ DI PAGAMENTO**:

- 30% alla firma dell'ordine.
- 30% all'approvazione tecnica del progetto.
- 30% alla fine del montaggio o collaudo presso Asolmec (qualunque avvenga per prima).
- 10% alla comunicazione di merce pronta per il ritiro presso Asolmec (il Fornitore invierà foto come prova di merce pronta).



ASOLMEC S.r.l.
Via dell'Artigianato, 2/B
Tel. +39 0423 529468
31011 ASOLO (TV) ITALY
P.I. IT03078360264

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO, ROBOTICA O MECCANICI

VERSIONE ITALIANO
DOCUMENTO VERS
04_ 2023

Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra Fornitore e Cliente, i materiali da collaudare devono pervenire in Asolmec con un anticipo di 3 settimane prima della data di collaudo.

Attese impreviste per mancanza di materiali, non saranno oggetto di slittamento dei termini di pagamento concordati.

Il mancato pagamento entro i termini stabiliti potrebbe causare il fermo della fase, gli eventuali ritardi a causa del fermo fase non saranno responsabilità di Asolmec.

12) PAGAMENTI, RISERVA DI PROPRIETÀ E RITARDI NEI PAGAMENTI

12.1) Condizioni di pagamento.

Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, secondo quanto concordato con il cliente ferma comunque la applicabilità del D.Lgs. 9.10.2002 n.231.

Come indicato nel paragrafo 8.1) Il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere a tempo indeterminato, la progettazione, costruzione o consegna del Prodotto in caso di mancato pagamento.

Eventuali ritardi nel progetto a causa del mancato pagamento saranno responsabilità del Cliente. Il Fornitore potrà comunque trattenere gli anticipi o quanto sino a tal momento incassato.

Fermo quanto indicato al punto 1, in ipotesi di mancato pagamento del Prodotto entro il termine di cui al punto 11.1) "modalità di pagamento", maturerà a favore del Fornitore un interesse giornaliero del 0,0333%. Il Fornitore è autorizzato ad emettere una fattura per interessi ed inviarla al Cliente.

Il Fornitore potrà anche, qualora l'inadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, sospendere la produzione del Prodotto o l'invio del Prodotto al Cliente.

12.2) Cambiamenti nella situazione finanziaria o sociale dei clienti

Ogni evento o comportamento che possa oggettivamente far dubitare della solvibilità del Cliente o della sua volontà di pagare il Prodotto fornito, potrà essere considerato motivo per la sospensione della fornitura del Prodotto da parte del Fornitore. Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà inviare al Cliente una specifica comunicazione. Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, tutti i debiti del Cliente nei confronti del Fornitore si intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e ciò in deroga a qualunque patto contrario precedentemente concordato con il Cliente. Il Fornitore avrà anche la facoltà di prelevare il Prodotto fornito non pagato dai magazzini o stabilimenti del Cliente.

In ipotesi in cui il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) il Fornitore, potrà, nel rispetto della specifica normativa in tema di recupero dei crediti, sospendere le ulteriori forniture o ritenere risolto il contratto stesso.

Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore tempestivamente ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale-amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo della stessa, quando tale evento riguardi le forniture del Prodotto. Il Fornitore, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potrà eventualmente comunicare al Cliente la propria volontà di non proseguire il rapporto. In tal caso, tutti i crediti del Fornitore si intenderanno immediatamente esigibili.

Il Fornitore potrà comunque trattenere, in conto sul maggior dovuto, gli anticipi o quanto sino a tal momento incassato.

12.3) Crediti del Cliente

Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso del Fornitore, note di addebito o fatture per crediti di sua competenza o comunque addebitare al Fornitore importi dei quali quest'ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Cliente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute al Fornitore; in tal caso il Fornitore potrà richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento così come previsto al punto 12.1.

In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, il Fornitore potrà portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi.

12.4) Garanzia di pagamento nel caso di contratti di subappalto

Il Fornitore ed il Cliente si impegnano, in ipotesi di esistenza di una specifica legislazione, ad accordarsi in ordine alla ipotesi di pagamento diretto e responsabilità con i subfornitori. Il Cliente comunque non potrà mai raggiungere diretti accordi con i subfornitori del Fornitore, derogando alle presenti condizioni generali di fornitura.

12.5) Riservato dominio

Il Prodotto viene fornito con la formula di "Riservato Dominio", sicché il prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore sino all'intervenuta estinzione di ogni debito. Il Cliente dovrà porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e tutela del suddetto diritto e sarà responsabile di ogni conseguenza che potesse derivare al Prodotto stesso. Il riservato dominio non implica deroga a quanto previsto in tema di Passaggio di rischio e Responsabilità per trasporto e custodia del Prodotto stesso. Il Cliente è tenuto a porre in essere ogni utile misura per non confondere il Prodotto del Fornitore con altro eventualmente simile di altri fornitori e dovrà dunque conservare il Prodotto in appositi spazi ben delimitati e facilmente individuabili.

13) RESPONSABILITÀ

13.1) Definizione della responsabilità del Fornitore

Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile delle attività di propria competenza e della corretta produzione del prodotto fornito che dovrà avere le caratteristiche previste nell'ordine. Nessuna altra responsabilità si intende di competenza del Fornitore.

Il Fornitore dovrà inoltre organizzare ed effettuare la produzione nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.



ASOLMEC S.r.l.
Via dell'Artigianato, 2/B
Tel. +39 0423 529468
31011 ASOLO (TV) ITALY
P.I. IT03078360264

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO, ROBOTICA O MECCANICI

VERSIONE ITALIANO
DOCUMENTO VERS
04_ 2023

Il Fornitore non potrà essere responsabile per i difetti del Prodotto quando questi siano imputabili a:

- a) materiali forniti dal cliente o da terzi indicati dal cliente.
- b) errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente.
- c) utilizzo di attrezzature indicate o consegnate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente.
- d) trattamenti o manipolazioni effettuati senza il consenso del Fornitore.
- e) errori di produzione quando il processo sia stato indicato e validato dal Cliente.
- f) uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare.
- g) difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione del Prodotto.
- h) normale usura del Prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili al Cliente o a terzi.
- i) non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti del Fornitore in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del Prodotto stesso.

13.2) Limiti di responsabilità

La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai soli danni diretti cagionati a cose o personale del Cliente o dallo stesso impiegato a causa di vizi o difetti del Prodotto riconosciuti dal Fornitore come allo stesso imputabili. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del Prodotto.

Il Fornitore non sarà, del pari, responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Cliente per l'utilizzo da parte dello stesso dei documenti tecnici, informazioni, dati del prodotto, indicazione di caratteristiche tecniche o funzionali, ecc., quando tale uso non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto. In nessun caso il Fornitore risponderà per mancanza di performance del Prodotto realizzato.

14) GIURISDIZIONE

La fornitura del Prodotto e ogni conseguenza derivante dalla esecuzione del contratto o comunque ogni fatto connesso o prodromico alla conclusione del contratto e/o dell'ordine, sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposto alla Giurisdizione Italiana ed alle leggi vigenti in Italia, rimossa ogni ipotesi di validità o applicabilità di giurisdizioni o norme straniere.

15) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Il Fornitore ed il Cliente, in ogni momento, in ipotesi di necessità, faranno i propri migliori sforzi per dirimere in via amichevole le eventuali controversie o divergenze che dovessero insorgere tra loro per qualsiasi ragione che abbia connessione, anche a titolo prodromico, con la fornitura del Prodotto.

In caso di mancato raggiungimento di una amichevole soluzione della controversia, si intenderà sempre e comunque esclusiva ed inderogabile la competenza del **Tribunale della sede del Fornitore (Treviso, Italia)**.

16) PREVALENZA

Le presenti Condizioni Generali sono redatte in duplice copia, in lingua italiana e inglese. Qualora dovessero sorgere conflitti o controversie relative all'interpretazione di una o più clausole delle presente Condizioni Generali, **PREVARRÀ IL SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRSI ALLA VERSIONE REDATTA IN LINGUA ITALIANA.**